

protocollo n. SGRI/ /E/28-152
Riferimento: Deliberazione n.2 del 14 dicembre
2017 recante *"Direttiva per la determinazione dei
deflussi ecologici a sostegno del
mantenimento/raggiungimento degli obiettivi
ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto
idrografico delle Alpi Orientali"*

Autorità di distretto delle Alpi Orientali

Cannaregio 4314
30121 - VENEZIA
alpiorientali@legalmail.it

Allegato: Relazione ricognitiva

Oggetto: Deliberazione n.2 del 14 dicembre 2017 recante *"Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali"* – verifica di coerenza.

Con riferimento alla deliberazione n. 2 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente di codesta Autorità, avente per oggetto l'adozione di una *"Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali"*, si comunica che sono state attivate le azioni di competenza regionale propedeutiche agli adempimenti richiesti da detta delibera.

Nel procedere al riguardo, sono state considerate le necessarie integrazioni con le valutazioni ambientali *ex ante* delle derivazioni di cui alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 14 dicembre 2017 e la verifica della compatibilità della derivazione con le previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque ai fini dell'equilibrio del bilancio idrico o idrologico ai sensi dell'art 7, comma 2 del R.D. 1775/1933.

L'attività è stata svolta alla luce del quadro normativo di riferimento, come di seguito precisato:

- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, recante *"Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque"*.
- Linea guida Europea n. 31/2015 recante *"Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive"*.
- Art. 95, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede che tutte le derivazioni di acqua siano regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
- Decreto del Ministro dell'Ambiente 28 luglio 2004 recante *"Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4, del D.Lgs 152/1999"*, con particolare riferimento al paragrafo 7.2, laddove si afferma che il

DMV rappresenta una portata di stretta attinenza al Piano di Tutela, nonchè al paragrafo 7.4, nel quale si precisa che il valore specifico del DMV deve essere stabilito nei Piani di Tutela per ogni tratto di corso d'acqua considerato.

- Art. 36 della L.R. 11/2015, che rimanda al Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) per la determinazione del livello di DMV necessario alla vita negli alvei sottesi, al mantenimento della capacità di autodepurazione dei corpi idrici, alla conservazione degli equilibri degli ecosistemi interessati, nonché al mantenimento dell'equilibrio del bilancio idrico.
- Artt. 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del PRTA approvato con D.PReg. n. 74 del 20 marzo 2018, che disciplinano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua della Regione Friuli Venezia Giulia.
- Art. 1 del Decreto del direttore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n. 30 del 13 febbraio 2017 che approva le *"Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE"*.
- Deliberazione n. 2 del 14 dicembre 2017 recante *"Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali"*.

In particolare l'art. 5 della Deliberazione n. 2/2017 prevede che entro il 30 giugno 2018 le Regioni e le Province Autonome devono:

a) verificare la coerenza della metodologia di calcolo del deflusso minimo vitale già applicata sul territorio di competenza rispetto a quella introdotta con la Direttiva deflussi ecologici;

b) adottare i provvedimenti amministrativi necessari a garantire l'attuazione progressiva della disciplina sul deflusso ecologico;

c) individuare i corpi idrici dove sia necessario condurre una sperimentazione tecnico – scientifica di dettaglio per la determinazione sito specifica del valore del deflusso ecologico e dove sia necessario condurre appositi monitoraggi *post – operam* sugli effetti delle derivazioni.

Quanto richiesto dal sopracitato art. 5 è stato ampiamente sviluppato nella allegata "Relazione ricognitiva", redatta dal Servizio gestione risorse idriche, nella quale è condotta la verifica di coerenza tra la disciplina di rilascio del deflusso minimo vitale prevista dal PRTA e le indicazioni della Direttiva sul deflusso ecologico del distretto idrografico delle Alpi Orientali e sono individuate le tipologie di corpi idrici nei quali sarà opportuno condurre una sperimentazione tecnico – scientifica di dettaglio per la determinazione sito specifica del valore del deflusso ecologico.

Di seguito si provvedono a sintetizzare le conclusioni dell'analisi condotta, fermo restando che la disciplina di rilascio del deflusso minimo vitale prevista dal PRTA era stata sviluppata in coerenza con la citata Linea guida Europea 31/2015 e con il Decreto del Ministro dell'Ambiente 28 luglio 2004.

- La coerenza della Direttiva sul deflusso ecologico del distretto idrografico delle Alpi Orientali con la disciplina di rilascio del deflusso minimo vitale prevista dal PRTA è verificata, in generale per quanto riguarda la struttura dell'algoritmo di calcolo e nello specifico per quanto attiene i valori, anche in combinazione, dei coefficienti K e P.
- Sono necessari adeguamenti al parametro M, già previsto nell'algoritmo di calcolo del deflusso minimo vitale del PRTA, ma attualmente posto pari a 1. Come riportato nella

Relazione ricognitiva si è provveduto a meglio specificare, secondo le indicazioni della Direttiva, il sub fattore M1, tuttavia l'adeguamento del coefficiente di modulazione stagionale sarà realizzabile solo a quadro conoscitivo completo ovvero quando, entro dicembre 2018, sarà disponibile la carta della vocazione ittica del Friuli Venezia Giulia, in corso di predisposizione a cura dell'Università degli studi di Trieste, a seguito di specifico incarico affidato dal Servizio gestione risorse idriche.

- In considerazione delle conclusioni della verifica di coerenza continuano a trovare applicazione i valori dei coefficienti K, P, T e M individuati nell'allegato 3.2 delle Norme di attuazione del PRTA.
- Si ritiene utile procedere alla progettazione ed esecuzione di una ulteriore sperimentazione, rispetto a quanto già effettuato in Regione, sui tratti di corso d'acqua classificati come di pianura o di risorgiva. Pertanto entro dicembre 2018 saranno individuati i siti specifici di sperimentazione anche in coerenza con quanto determinato dal Tavolo di Lavoro Permanente istituito da codesta Autorità. L'esercizio sperimentale potrà così iniziare a partire dai campionamenti invernali 2019.
- L'obbligo di effettuare monitoraggi *post operam* nel caso di nuove concessioni di derivazione d'acqua, nonché nei casi di variante sostanziale o di rinnovo di concessioni esistenti è già previsto dal comma 2 dell'art. 36 della L.R. 11/2015.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Il Vicedirettore centrale
Ing. Roberto Schak
(firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)